SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1031)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LAPENTA, SCUTARI e PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1977

Modifica dell'articolo 187 della legge fallimentare relativo alla domanda di amministrazione controllata

ONOREVOLI SENATORI. — L'amministrazione controllata è istituto introdotto *ex novo* nel nostro diritto dalla riforma legislativa del 1942 che, al di fuori e al di sopra della regolamentazione dei rapporti tra creditori e debitori e del sostanziale congelamento dei crediti stessi, ostativo di azioni coattive, è chiamata a svolgere, soprattutto, una funzione giuridico-economico-sociale.

Come, incidentalmente, richiamato nella decisione n. 202 del 28 dicembre 1970 della Corte costituzionale, anche con riferimento alla relazione del Guardasigilli alla legge fallimentare n. 41, « l'amministrazione controllata fu introdotta nella disciplina positiva dei procedimenti consorsuali perchè costituisce strumento rispondente ad un bisogno vivamente sentito, in momenti di improvvise vaste fluttuazioni economiche e volte a portare rimedio a temporanea crisi delle imprese. Crisi tale da rendere impossibile l'immediato ed integrale soddisfacimento delle obbligazioni per riflesso di avvenimenti generali più forti di ogni individuale volontà (...).

La disciplina dell'istituto (...) fu informata all'intento di lasciare il più largo campo all'iniziativa degli interessati e alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

(...) Invero l'amministrazione controllata si svolge sotto il sindacato dell'autorità giudiziaria, cui è demandata, in particolare, ogni indagine di merito, diretta anche a contemperare l'interesse individuale di tutti i creditori con quello generale dell'economia, al fine di evitare non necessari turbamenti nel settore della produzione di beni o servizi e della occupazione dei lavoratori dipendenti ».

Tale focalizzazione del contenuto giuridico-socio-economico dell'istituto appare ancora più evidente in un momento tanto delicato per l'economia nazionale, con evidenti riflessi, altamente sociali, in difesa dei livelli occupazionali.

Purtroppo, l'applicazione concreta dell'istituto ha trovato e trova un ostacolo interpretativo-procedurale che, nella sostanza, ne vanifica proprio il contenuto socio-economico-occupazionale.

Il primo comma dell'articolo 187 della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella sua dizione letterale, sembrerebbe limitare la durata della amministrazione controllata « per un periodo non superiore ad un anno ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Numerosi tribunali hanno ritenuto e continuano a ritenere che il termine previsto dal richiamato articolo 187 della legge fallimentare non possa qualificarsi perentorio, perchè manca, nella legge, l'espressa qualificazione ovvero l'espressa sanzione direttamente collegata al vano decorso del termine di un anno. In base a tale interpretazione, ricorrendone i presupposti, molte magistrature di merito hanno continuato e continuano a prorogare l'amministrazione controllata anche dopo che è trascorso l'iniziale anno di durata e pur in presenza di contrarie difformi pronunzie della suprema corte di cassazione.

La disputa giurisprudenziale, oltre a vanificare, in parte, l'istituto, crea una sostanziale disparità di trattamento tra azienda ed azienda, tra Regione e Regione; disparità, peraltro, già legislativamente prevista per le aziende di credito ai sensi dell'articolo 58 della legge bancaria di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni (che consente, dopo l'anno, la proroga di sei mesi).

A parte queste considerazioni di ordine giuridico-processuale, il termine di un anno, di cui all'articolo 187 della legge fallimentare, determinato nel lontano 1942, oggi non trova più rispondenza nell'evolversi delle strutture aziendali tecnico-amministrative e dei rapporti economico-commerciali, con interscambi internazionali, anche a livello di piccola impresa.

L'inadeguatezza del termine viene poi in luce, con maggiore evidenza, quando ricorrono condizioni eccezionali ed imprevedibili.

Si propone pertanto la modifica dell'articolo 187 della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 187 del testo delle disposizioni sulla « Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa », approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Art. 187 - *Domanda di ammissione alla procedura.* — L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori, per un periodo di due anni salvo proroga per comprovate eccezionali esigenze di rilevante interesse collettivo.

La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161 ».